

ITALIA-SVIZZERA

Accordo fiscale a marzo. Rispetterà l'agenda della disclosure

Bartelli a pag. 25

La Segreteria di stato elvetica conferma il completamento della stesura del testo

Italia-Svizzera, pace a marzo

L'accordo fiscale rispetterà l'agenda della disclosure

DI CRISTINA BARTELLI

L'accordo fiscale tra Italia e Svizzera sarà siglato in tempo per la voluntary disclosure e cioè entro il 2 marzo. A darne conferma a *ItaliaOggi* è la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali. La confederazione elvetica è fiduciosa dunque che l'accordo potrà essere firmato nei tempi previsti dal Voluntary disclosure program (Vdp), ossia entro l'inizio del mese di marzo 2015. Sciolti dunque i nodi sulla tassazione dei frontalieri che, come anticipato da *ItaliaOggi*, prevede un nuovo criterio di tassazione, splitting e cioè una porzione dell'importo sarà tassato con aliquota di Berna e l'altra con aliquota Italiana. Per Berna l'accordo fiscale prevede sicuramente di migliorare anche l'accordo sui frontalieri. Questo, per la segreteria di stato elvetica, contribuirà inoltre alla normalizzazione delle relazioni con l'Italia in questo ambito.

Lo scambio di informazioni inoltre seguirà gli standard internazionali riconosciuti dall'Ocse, così come richiamati dalla stessa legge sulla voluntary nell'articolo 26 della convenzione e infine dopo un braccio di ferro durato anni sulla piazza finanziaria italiana potranno arrivare novità proprio dagli istituti elvetici. È previsto, infatti, l'avviamento di discussioni tecniche per con-

solidare e migliorare l'accesso al mercato italiano.

L'articolo 26 dell'Ocse.

L'articolo 26 del Modello Ocse prevede, in via generale, tre tipologie di scambio di informazioni:

- scambio su richiesta: in tali casi l'autorità fiscale di uno stato deve presentare un'istanza relativa a un singolo caso (prima di inoltrare la pratica, lo stato richiedente è tenuto a utilizzare tutti i mezzi a disposizione secondo la propria legge nazionale per ottenere tali informazioni);

- scambio automatico: il paese dove viene prodotto il reddito rilevante trasmette periodicamente le informazioni riguardanti tali redditi allo stato ove il contribuente è fiscalmente residente;

- scambio spontaneo: la procedura si verifica ogni qual volta una tax authority, nell'ambito di controlli svolti di sua iniziativa, viene a conoscenza di informazioni che essa ritiene di interesse (fiscale) per l'altro stato.

Le novità sullo scambio di informazioni. I lavori della Commissione per inserire modifiche alla direttiva 2011/16/Ue, volti ad allargare lo scambio automatico di informazioni a ulteriori tipologie di redditi (dividendi, plusvalenze, altri pagamenti generati da attività detenute in un conto finanziario, nonché qualsiasi importo in relazione al quale l'istituto

finanziario sia coinvolto in maniera attiva o passiva, inclusi eventuali pagamenti di rimborso e saldi dei conti) si sono concretizzati il 9 dicembre 2014, quando l'ecofin ha ufficialmente adottato la decisione. I ministri delle finanze dei 28 stati membri hanno dato il via libera a integrare le categorie reddituali per le quali vige lo scambio automatico. Il secondo «gruppo» di redditi vedrà la collaborazione amministrativa partire dal settembre 2017. Anche Austria e Lussemburgo, che in precedenza si erano dichiarate contrarie a un simile meccanismo, hanno confermato il proprio impegno secondo le scadenze prestabilite.

La legge sulla voluntary disclosure. Raddoppio dei termini escluso e sanzioni al 3% nel caso in cui la violazione dell'obbligo di dichiarazione sia effettuata da un contribuente che detiene i patrimoni in paesi a regime fiscale privilegiato che hanno stipulato con l'Italia una convenzione sulle doppie imposizioni accettando un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 dell'Ocse.

